

Alla Prefettura di Frosinone

Area III

All'indirizzo di posta certificata : protocollo.preffr@pec.interno.it

Oppure per mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo

Prefettura di Frosinone

Piazza della Libertà 14

03100 Frosinone

Istanza per la rateazione delle sanzioni amministrative (verbal) di cui all'art. 202 bis del D.Lgs n. 285/92 – Codice della strada.

Il sottoscritto/a nato/a il a Codice fiscaleresidente nel comune di in via N. capindirizzo mail o Pec (in stampatello) telefono (preferibilmente cellulare)

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 26 L. 15/68, richiamato dall'art. 6, comma 2 del DPR 403/98

DICHIARA

Di trovarsi in condizioni economiche disagiate e di voler, pertanto, avvalersi della facoltà di richiedere la rateazione del verbale indicato a suo carico in qualità di trasgressore o coobbligato in solido, come previsto dalle vigenti normative in materia ed, in particolare, dall'art. 202 bis del D.Lgs. n. 285/1192 – Codice della Strada.

CONSAPEVOLE

- del fatto che le mendaci dichiarazioni rese nella presente istanza sono perseguibili ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/20200 , in relazione al Codice Penale e alle leggi speciali in materia;
- che la rateazione è ammessa per sanzioni il cui importo sia superiore ad euro 200,00 e unicamente se l'accertamento è stato compiuto da un organo di polizia statale (Polizia Stradale, Carabinieri , Guardia di Finanza), mentre non può essere prodotta per accertamenti effettuati dalle polizie Locali;
- che non è prevista la rateazione cumulativa di più verbali, se ciascuno di importo fino ad euro 220,00;
- che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00;
- che l'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
- che può avvalersi della facoltà di presentare istanza di rateazione chi è titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 10.628,16;
- che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e il limite di reddito di euro **10.628,16**, è elevato di euro **1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi;
- che per le istanze relative a persone giuridiche la rateazione viene accordato esclusivamente a chi attesti un reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato non superiore ad euro 10.628,16;
- che la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'art. 203, o di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis del D.Lgs 285/1992;

- che la presentazione dell'istanza determina l'interruzione dei termini per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs 285/1992;
- che entro 90 giorni dalla data di presentazione, deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta di rateazione, decorso inutilmente tale termine, in mancanza di provvedimento formale l'istanza si intende respinta (c.d. "silenzio-rigetto");
- che, in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione, nella misura indicata nel verbale, deve avvenire entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento;
- che contro il rigetto della domanda di rateazione (decretato con provvedimento espresso) è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace, entro 30 giorni;
- che l'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue;
- che in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate, il debitore decadrà dal beneficio; l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, è inviato a riscossione coattiva;
- che sulla dilazione di pagamento si applicano interessi legali su base giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento, nella misura stabilita annualmente dall'ISTAT;
- che ai sensi dell'art. 202 bis del D.Lgs 285/1992, la rateazione è ammessa con le seguenti modalità:
 - ✓ per importi fino a euro 2.000,00 massimo 12 rate mensili
 - ✓ per importi fino a euro 5.000,00 massimo 24 rate mensili
 - ✓ per importi oltre euro 5.000,00 massimo 60 rate mensili
 - ✓

DICHIARA

Che il proprio nucleo familiare è composto da n. familiari conviventi con un reddito familiare complessivo pari aeuro, corrispondente alla somma dei redditi imponibili IRPEF, risultanti dall'ultima dichiarazione, conseguito da tutti i familiari conviventi compreso il sottoscritto.

Si allega altresì (barrare la casella che interessa),

A) per le persone fisiche:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente, e del coniuge o degli altri familiari, se conviventi
- dichiarazione ISEE, comprovante il reddito del nucleo familiare;

(Allegare dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un Centro Assistenza Fiscale, datata e firmata dallo stesso CAF)

B) Per le persone giuridiche:

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- copia dell'ultimo bilancio approvato

CHIEDE

La concessione della rateazione dell'importo della sanzione in relazione al verbale n.
 redatto dalla di in
 data..... e contestato/notificato in data

.....
 (allegare copia del verbale di contestazione di cui si chiede la rateazione)

Bologna

Firma (leggibile)